



MARINI & ASSOCIATI

CIRCOLARE N. 4
DEL 10 FEBBRAIO 2012

Decreto Liberalizzazioni

le principali novità in sintesi

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Con il “Decreto liberalizzazioni” (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, Supplemento Ordinario n. 18) si cerca di dare un impulso all’economia con una serie di norme che toccano molti settori economici, ma il cui reale impatto e, soprattutto, efficacia potrà misurarsi solo nei prossimi mesi.

Nella Tavola che segue si sintetizzano le più importanti disposizioni contenute nel Decreto liberalizzazioni.

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|---|
| Liberalizzazione attività economiche - decadenza dei limiti numerici, licenze e autorizzazioni Art. 1, commi 1 e 3 | <i>Soggetti interessati</i> Imprese. <i>Adempimento</i> Pur confermando le norme in materia di liberalizzazione contenute nella Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011, art. 3), vengono abrogate le norme che: a) prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; c) pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate; d) impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi; e) impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità; |

| Norma e titolo | Adempimento |
|---|--|
| | <p>f) alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. Le suddette norme si applicano a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti con i quali il Governo, previo parere dell'Antitrust, individuerà le attività per le quali permane l'atto di assenso da parte della P.A. (da emanare entro il 31 dicembre 2012).</p> <p><i>Decorrenza</i> Dalla data di approvazione dei decreti attuativi.</p> |
| <p>Liberalizzazione attività economiche - interpretazione delle norme che recano divieti o restrizioni</p> <p>Art. 1, commi 2 e 3</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese.</p> <p><i>Adempimento</i> - Viene fornita una interpretazione delle disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche. - Esse sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali della libera iniziativa economica (art. 41 Costituzione).</p> <p><i>Decorrenza</i> Dalla data di approvazione dei decreti attuativi.</p> |
| <p>Liberalizzazione attività economiche - adeguamento da parte degli enti locali</p> <p>Art. 1, comma 4</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Regioni, Province e Comuni.</p> <p><i>Adempimento</i> - Le Regioni, le Province ed i Comuni devono adeguarsi ai principi indicati nei punti precedenti entro il 31 dicembre 2012 (in caso contrario si interverrà a livello centrale), - A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai fini dei contributi alla finanza pubblica (art. 20, comma 3, D.L. n. 98/2011).</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Liberalizzazione attività economiche - esclusioni</p> <p>Art. 1, comma 5</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Soggetti esercenti attività di taxi e attività finanziarie e attività di comunicazione.</p> <p><i>Adempimento</i> - Sono esclusi dalle disposizioni di cui sopra gli esercenti attività di: a) servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea (quindi i tassisti); b) servizi finanziari (art. 4 D.Lgs. n. 59/2010); c) servizi di comunicazione (art. 5 D.Lgs. n. 59/2010); d) altre attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Tribunale per le imprese - istituzione</p> <p>Art. 2, commi 1 e 5</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Tribunali.</p> <p><i>Adempimento</i> - Ampliate le competenze delle sezioni specializzate in proprietà industriale che diventeranno veri e propri tribunali delle imprese chiamati a giudicare sulle controversie societarie. Più specificamente il Tribunale delle imprese è competente in materia di: a) di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (legge 10 ottobre 1990, n. 287 e artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea); b) invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori delle università (artt. 64 e 65 D.Lgs. n. 30/2005);</p> |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|--|
| | <p>c) informazioni segrete (artt. 98 e 99 D.Lgs. n. 30/2005); d) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale (art. 134 D.Lgs. n. 30/2005); e) provvedimenti del Consiglio dell'ordine (art. 134 D.Lgs. n. 30/2005) f) controversie in materia di diritto d'autore; g) <i>class action</i> (art. 140-bis D.Lgs. n. 206/2005).</p> <p>Inoltre, il tribunale delle imprese è competente in materia di controversie societarie e precisamente per le cause:</p> <p>a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e società; e) in materia di patti parasociali; f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; h) relative a rapporti di controllo (art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.), di coordinamento tra società (art. 2497-septies c.c.) e di gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-septies c.c.); i) relative ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dai giudizi instaurati dopo il 23 aprile 2012.</p> |
| <p>Tribunale per le imprese - aumento del contributo unificato</p> <p>Art. 2, commi 2, 3 e 5</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese.</p> <p><i>Adempimento</i> - Aumentato di quattro volte il contributo unificato dovuto per le liti societarie. - L'aumento è destinato al Fondo per gli interventi urgenti sulla giustizia.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dai giudizi instaurati dopo il 23 aprile 2012.</p> |
| <p>Costituzione di società - S.r.l. semplificata per i giovani</p> <p>Art. 3</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Soggetti di età inferiore a 35 anni.</p> <p><i>Adempimento</i> - Introdotto, nel codice civile, un nuovo articolo (art. 2463 bis) che disciplina la "Società semplificata a responsabilità limitata". - La S.r.l. semplificata, il cui capitale sociale può ammontare anche ad un euro, può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. - L'atto costitutivo, costituito per scrittura privata (il cui contenuto è disciplinato dal nuovo art. 2463-bis) deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (art. 2329 c.c.). - L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria. - L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. - Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto. - Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e va registrato con le modalità sopra elencate. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. - Quando il singolo socio perde il requisito d'età, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto.</p> |

| Norma e titolo | Adempimento |
|---|--|
| | <p>- Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si procede allo scioglimento.</p> <p>- La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dall'emanazione del decreto ministeriale con il quale sarà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.</p> |
| <p>Concorrenza locale - vigilanza sugli enti locali</p> <p>Art. 4</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Enti locali.</p> <p><i>Adempimento</i> La Presidenza del consiglio dei Ministri vigilerà sulle norme emanate dagli enti locali per rimuovere i limiti eccessivi alla concorrenza.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Tutela dei consumatori - clausole vessatorie contenute nei "contratti seriali"</p> <p>Art. 5</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese e consumatori.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificando il codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) viene introdotto un nuovo articolo (art. 37-bis) il quale prevede una specifica disciplina sui c.d. "contratti seriali" (si tratta di contratti che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari). - A tale proposito, viene stabilito che l'Antitrust previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei suddetti contratti. - Le imprese interessate possono interpellare preventivamente l'Antitrust in merito alle vessatorie età delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. - Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpellato, non possono essere successivamente valutate dalla stessa Antitrust ai fini della nuova disposizione. - Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Class action - modifiche per renderla più efficace</p> <p>Art. 6</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese e consumatori.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificando le norme in materia di "class action" (art. 140-bis D.Lgs. n. 206/2005) viene agevolata la proposizione dell'azione collettiva privata. - A tale proposito, viene stabilito che all'indennità degli interessi di classe fatti valere si sostituisce un'omogeneità rafforzata. <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Micro imprese - estensione della tutela</p> <p>Art. 7</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Microimprese.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Viene estesa alla c.d. "micro impresa" la tutela da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive prevista dal codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005). |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|--|
| | <p>- Le micro imprese sono entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Professioni - abolizione delle tariffe professionali</p> <p>Art. 9, commi 1 4</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Esercenti professioni regolamentate.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <p>- Dopo i recenti interventi delle Manovre 2011, varata l'ennesima abrogazione delle tariffe professionali.</p> <p>- A tale proposito viene previsto che:</p> <p>a) nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.</p> <p>b) l'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo a nullità del contratto ai sensi del codice del consumo (art. 36 D.Lgs. n. 206/2005);</p> <p>c) il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale;</p> <p>d) il professionista deve comunicare al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>e) in ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;</p> <p>f) l'inottemperanza di quanto sopra disposto costituisce illecito disciplinare del professionista.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Professioni - tirocinio e altre misure</p> <p>Art. 9, commi 5-6 e art. 10</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Esercenti professioni regolamentate.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <p>- La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, può essere svolto in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.</p> <p>- Tali nuove disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.</p> <p>- Inoltre, viene disposto che i professionisti possono partecipare al patrimonio dei confidi.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Farmacie - potenziamento della rete e modifiche alla disciplina della somministrazione dei farmaci</p> <p>Art. 11</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Farmacie.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <p>- Modificati i limiti quantitativi delle farmacie al fine di favorirne l'apertura di nuove.</p> <p>- In particolare, viene previsto che:</p> <p>a) il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti;</p> <p>b) la popolazione eccedente, rispetto al suddetto parametro, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti;</p> <p>c) nei Comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti.</p> |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|---|
| | <p>- Per l'assegnazione delle nuove farmacie viene prevista un'apposita procedura che le Regioni e gli enti locali dovranno attuare. In caso contrario, le Regioni perderanno i finanziamenti integrativi per la sanità.</p> <p>- Sempre le Regioni potranno decidere l'apertura di nuove farmacie in stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio autostradali e centri commerciali.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dalla data di approvazione delle piante organiche da parte delle regioni.</p> |
| <p>Medici di base - obbligo di informativa al cliente</p> <p>Art. 11, commi 9-10</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Medici.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <p>- I medici, quando prescrivono un farmaco, sono tenuti ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali "equivalenti" e cioè aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.</p> <p>- Tale indicazione deve essere inserita sulla prescrizione ("sostituibile" o "non sostituibile").</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Notai - incremento del numero</p> <p>Art. 12, commi 1-3</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Notai.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <p>- Incrementato, di 500 unità, il numero dei notai presso i distretti notarili.</p> <p>- In aggiunta alle sedi vacanti, saranno messi a concorso sino ad ulteriori 1.500 posti.</p> <p>- Le entrate dei nuovi notai saranno scaglionate tra il 2012 e il 2014.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dall'emanazione dei decreti che fisseranno i posti vacanti.</p> |
| <p>Notai - modifiche all'esercizio della professione</p> <p>Art. 12, commi 4-8</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Notai.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <p>- E' previsto che per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli uno studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.</p> <p>- Inoltre, il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui si trova la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Distributori di carburante - liberalizzazione</p> <p>Art. 17, 18, 19 e 20</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Esercenti distributori di carburanti.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <p>- Liberalizzato l'esercizio dell'attività di distribuzione del carburante.</p> <p>- In particolare viene previsto che:</p> <p>a) i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea;</p> <p>b) a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita;</p> |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|---|
| | <p>c) in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto della legge, e tenendo conto degli accordi quadro definiti a livello centrale tra le organizzazioni di categoria;</p> <p>d) in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto MSE;</p> <p>e) e possibile per gli esercenti attività di distribuzione del carburante l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (naturalmente, previo possesso dei requisiti di onorabilità e professionali), di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, di rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;</p> <p>f) e inoltre possibile la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita;</p> <p>g) sono eliminati i vicoli o le limitazioni per l'utilizzo di impianti di distribuzione carburanti completamente automatizzati fuori dai centri abitati;</p> <p>h) con appositi decreti verrà definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio dei carburanti e saranno modificate le regole per l'esposizione del prezzo dei carburanti sugli appositi cartelloni stradali.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Imballaggi - misure per favorire la concorrenza</p> <p>Art. 26</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese che operano nel settore imballaggi.</p> <p><i>Adempimento</i> - I produttori di imballaggi che gestiscono i propri rifiuti in modo autonomo, possono organizzarsi anche in forma collettiva.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Servizi bancari - misure per favorire la concorrenza</p> <p>Artt. 27 e 28</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese che operano nel settore bancario e finanziario.</p> <p><i>Adempimento</i> - L'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, entro il 18 giugno 2012, devono definire ed applicare, entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. - Inoltre, nel caso in cui all'atto della stipula del mutuo, la banca condiziona lo stesso alla stipula di un contratto assicurativo, e tenuta a fornire al cliente almeno due differenti preventivi di due diversi gruppi assicurativi.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Assicurazioni Rc auto - contrasto alle frodi</p> <p>Artt. 29-34</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese che operano nel settore assicurativo.</p> <p><i>Adempimento</i> - Previste numerose disposizioni per combattere il fenomeno delle frodi ai danni delle imprese di assicurazione. - Tra queste:</p> |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|---|
| | <p>a) fissata la sostituzione degli attuali contrassegni assicurativi cartacei con sistemi elettronici;</p> <p>b) prevista la possibilità di concedere sconti assicurativi nel caso in cui le imprese di assicurazione richiedano la preventiva ispezione del veicolo prima della stipula dell'assicurazione o vengano installati su veicolo dispositivi elettronici di controllo (scatole nere).</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Taxi - istituzione dell'Authority sui trasporti</p> <p>Art. 36</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Esercenti attività di trasporto di persone e cose.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevista l'istituzione di una Autorità indipendente sui trasporti. - Con specifico riferimento al servizio taxi, l'Authority sarà chiamata ad adeguare i livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi: <p>a) incrementare il numero delle licenze, ove ritenuto necessario;</p> <p>b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;</p> <p>c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;</p> <p>d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);</p> <p>e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;</p> <p>f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Vendita di giornali e periodici - liberalizzazione</p> <p>Art. 39</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Esercenti attività di vendita di giornali e periodici.</p> <p><i>Adempimento</i> Nel settore della vendita dei giornali le novità sono le seguenti:</p> <p>a) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;</p> <p>b) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;</p> <p>c) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;</p> <p>d) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle nuove disposizioni, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>IMU - Aliquota agevolata per gli "immobili merce"</p> <p>Art. 56</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Comuni.</p> <p><i>Adempimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - In materia di IMU, prevista la possibilità per i Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|---|
| | <p>0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>IVA - modifiche per il settore edilizio</p> <p>Art. 57</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese edili.</p> <p><i>Adempimento</i> - Cancellata, ma solo per le operazioni di affitto e vendita di abitazioni destinate all'edilizia sociale, la norma del 2006 che prevedeva l'esenzione IVA, in capo al costruttore, per gli immobili invenduti per un periodo massimo di 5 anni. - Tali operazioni diventano ora imponibili ai fini IVA</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>IVA - assegnazione dell'extragettito alle società di progetto delle opere portuali</p> <p>Art. 59</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Società di progetto delle opere portuali.</p> <p><i>Adempimento</i> Assegnata, alle società di progetto delle opere portuali, una quota pari al 25% dell'extragettito IVA che deriva dall'opera portuale stessa.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Autotrasporto - rimborso delle accise sui carburanti</p> <p>Art. 61</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese di autotrasporto.</p> <p><i>Adempimento</i> - Previsto il rimborso trimestrale delle accise sui carburanti alle imprese di autotrasporto. - Le richieste di rimborso dovranno essere inviate entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (quindi, non più con cadenza annuale entro il 30 giugno). - Inoltre, a partire dal 2012, per questi contribuenti non si applica il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni del settore.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Agricoltura - impianti fotovoltaici</p> <p>Art. 65</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Proprietari o gestori di impianti fotovoltaici collocati su terreni agricoli.</p> <p><i>Adempimento</i> - Eliminati gli incentivi statali connessi alla tariffa incentivante per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. - L'eliminazione non riguarda gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 24 gennaio 2012) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 24 gennaio 2013. - Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|--|
| <p>Brevetti - eliminazioni delle limitazioni e modifiche all'albo dei consulenti</p> <p>Artt. 83 e 87</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Proprietari e consulenti in brevetti.</p> <p><i>Adempimento</i> - Eliminate le limitazioni in materia di uso e di esclusiva dei brevetti previste dall'art. 68 D.Lgs. n. 30/2005. - Inoltre, viene previsto che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo dei consulenti in brevetti (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206).</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Deducibilità interessi passivi - eliminazioni delle limitazioni e modifiche all'albo dei consulenti</p> <p>Art. 88</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Società prevalente capitale pubblico.</p> <p><i>Adempimento</i> Il regime fiscale agevolato in materia di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 comma 5 T.U.I.R.) non si applica per le società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché che prestano servizi di smaltimento e depurazione.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal periodo d'imposta in corso al 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Residenza fiscale - trasferimenti di imprese commerciali</p> <p>Art. 91</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese commerciali che trasferiscono la residenza fiscale in Stati Ue o aderenti all'accordo SEE.</p> <p><i>Adempimento</i> - Con una modifica apportata all'art. 166 T.U.I.R., viene disposto che i sogetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati UE ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto (c.d. "exit tax"). - La nuova norma, le cui modalità applicative saranno fissate con apposito D.M., si applica ai trasferimenti effettuati successivamente al 24 gennaio 2012.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Operazioni doganali - modifiche alla procedura</p> <p>Artt. 92 e 94</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Imprese che effettuano operazioni doganali.</p> <p><i>Adempimento</i> - In materia doganale, viene previsto che dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, entro 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso. - Inoltre, viene disposto che avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali e possibile ricorrere alla Commissione Tributaria competente.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |

| Norma e titolo | Adempimento |
|--|---|
| <p>Rivalsa IVA - accertamento</p> <p>Art. 93</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Soggetti IVA.</p> <p><i>Adempimento</i> - Ai fini IVA, viene previsto che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. - In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Tassazione rendite finanziarie - modifiche alla riforma</p> <p>Art. 95</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Operatori finanziari.</p> <p><i>Adempimento</i> In relazione alla riforma della tassazione delle rendite finanziarie introdotta, dal 18 gennaio 2012, ad opera della Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011), si applica l'aliquota dell'11% per gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti nell'UE e agli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>OICR - revisione della disciplina fiscale</p> <p>Art. 96</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).</p> <p><i>Adempimento</i> Rivista la disciplina fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, degli OICR. In particolare le novità sono le seguenti: a) gli OICR istituiti in Italia si considerano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 3 T.U.I.R.); b) i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo (art. 73, comma 5-quinquies T.U.I.R.).</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |
| <p>Gestione del contante - norme in materia di antifalsificazioni</p> <p>Art. 97</p> | <p><i>Soggetti interessati</i> Gestori del contante</p> <p><i>Adempimento</i> - Introdotte alcune disposizioni volte a combattere la falsificazione dell'euro. - Interessati alle nuove norme sono i gestori del contante (e cioè banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, cambiavalute, commercianti e casinò). - Tali soggetti devono assicurare l'autenticità e l'idoneità di banconote e monete che in tendono rimettere in circolazione. - Per i controlli, la banca d'Italia potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza. - In caso di violazioni, i gestori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.</p> <p><i>Decorrenza</i> Dal 24 gennaio 2012.</p> |